



Circolare informativa per la clientela
n. 13/2017 del 06 aprile 2017

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI
FINANZIARIE (TOBIN TAX)
NOVITÀ

- 1. FTT e ambito oggettivo di applicazione**
- 2. Ambito soggettivo di applicazione ed aliquota dell'imposta**
- 3. Modalità applicative dell'imposta**
- 4. Nuovo Modello FTT 2017**
- 5. Novità del modello**

La L. 24.12.2012, n. 228 ha introdotto una **nuova imposta patrimoniale sulle transazioni finanziarie** (Financial Transaction Tax – anche detta **Tobin Tax**).

Con D.M. 21.2.2013 (così come modificato dai decreti successivi del 18.3.2013 e del 16.9.2013) sono state stabilite le **modalità di applicazione** di tale imposta ed è stato demandato ad apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei **termini** e delle **modalità** per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

Il Provvedimento 18.7.2013, prot. 87896 aveva stabilito che gli adempimenti dichiarativi relativi a tale imposta dovevano essere assolti entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica, avendo a riguardo le operazioni intervenute nell'arco dell'anno precedente.

Il Provv. Agenzia Entrate 2.3.2017, prot. 42770 ha **differito** al **31.5.2017** il termine per la presentazione della **dichiarazione** dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie relativa all'anno **2016** e il Provv. Agenzia Entrate 4.1.2017, prot. 2169 ha approvato il **nuovo modello** per la **dichiarazione** della medesima imposta, nonché le relative istruzioni.

Nel presente intervento analizzeremo le principali **caratteristiche** e **novità** che hanno interessato la Financial Transaction Tax.

1. FTT e ambito oggettivo di applicazione

L'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax – FTT) è stata introdotta ad opera dell'art. 1, co. da 491 a 500, L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Analizziamo in prima battuta qual è l'**ambito applicativo** della norma, evidenziando fin da subito che per espressa previsione normativa **non** sono **soggetti** all'imposta:

- i trasferimenti avvenuti per **successione** o **donazione**;
- le operazioni di **emissione** e di **annullamento di azioni** e di **strumenti finanziari**;
- le operazioni di **conversione in azioni di nuova emissione** e le operazioni di «**finanziamento tramite titoli**» (come definiti dal Regolamento CE 1287/2006, art. 2, p.to 10¹);
- i **trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati** emesse da **società di piccolacapitalizzazione**.

Il Legislatore, a partire dal periodo d'imposta 2013, ha istituito un'**imposta**:

- sui **trasferimenti di proprietà di azioni** e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato², nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (co. 491);

¹ Art. 2, pt. 10 Regolamento (CE) n. 1287/2006: «Definizioni - Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (...) "operazione di finanziamento tramite titoli": una concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o un'operazione "buy-sell back" o "sell-buy back"».

² Si precisa che a seguito di un emendamento approvato dal Senato, l'ambito di applicazione della Tobin Tax è stato ampliato, al punto di includere tutti i trasferimenti di proprietà. Vi rientrano, pertanto, anche i conferimenti, le permuta o le assegnazioni ai soci di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, co. 6, c.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla residenza dell'emittente.

- sulle operazioni su strumenti finanziari **derivati** di cui all'art. 1, co. 3 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, TUF), quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi, e altri valori mobiliari (co. 492);
- sulle **negoziazioni ad alta frequenza** (co. 495).

La tassazione riguarda pertanto, in via più generale, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi così come individuati dall'art. 2346 c.c. emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché i titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. L'imposta, che trova quindi applicazione per il trasferimento di azioni di S.p.a., non trova invece applicazione per il trasferimento di quote di S.r.l.

La **base imponibile** di tale imposta è il **valore della transazione**, inteso come saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario e stessa controparte, ovvero il corrispettivo versato.

Risulta **irrilevante**, peraltro, la **natura giuridica** delle **controparti**. Risultano, infatti, tassate le transazioni poste in essere da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti diversi.

L'**imposta** sulle transazioni su azioni e strumenti partecipativi e su strumenti finanziari derivati, nonché l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza **non** sono **deducibili dal reddito** ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap (co. 499).

Il co. 500 del medesimo articolo prevedeva che con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovevano essere stabilite le modalità di applicazione dell'imposta citata, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi e che, con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, potevano essere previsti precisi adempimenti dichiarativi nonché relative modalità di assolvimento dell'imposta in oggetto.

La Tabella n. 1 riporta parte del testo della norma oggetto di analisi.

TABELLA N. 1 – TOBIN TAX: NORMATIVA APPLICABILE	
co. 491	Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile[1], emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un' imposta sulle transazioni finanziarie con l' aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione . È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. (...)
co. 492	Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi <i>warrants</i> , <i>covered warrants</i> e <i>certificates</i> , sono soggette , al momento della conclusione , ad imposta in misura fissa , determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. (...)
co. 495	Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un' imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
[1] Art. 2346, co. 6, c.c.: «Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che confe-	

riscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione».

2. Ambito soggettivo di applicazione ed aliquota dell'imposta

L'imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta dal **beneficiario** dei **trasferimenti** e si applica alle transazioni concluse **a partire dall'1.3.2013**, con le seguenti **aliquote**:

- **0,2%** sul valore della transazione, quando la transazione avviene *Over The Counter* (OTC, ossia **non sul mercato regolamentato**);
- **0,1%** sul valore della transazione se il trasferimento avviene sui **mercati regolamentati** degli **Stati-membri** dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list*³, definiti dalla Direttiva 2004/39 (i mercati regolamentati dei Paesi membri dell'Unione europea, oltre la Svezia e la Norvegia, e dunque ad esempio Borsa Italiana, Euronext, Xetra, ecc.).

Per compensare il minor gettito dei primi 2 mesi dell'anno 2013, dato che l'imposta trovava applicazione non per tutto l'anno, ma solo per le operazioni concluse a decorrere dal 1° marzo, l'aliquota era stata innalzata rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%⁴.

3. Modalità applicative dell'imposta

Le modalità di applicazione dell'imposta sono state stabilite con D.M. 21.2.2013, integrato poi dal D.M. 16.9.2013.

Già la norma al co. 494 precisava che la Tobin Tax **non doveva gravare** sui **oggetti interposti** nelle transazioni, e andava **versata** dalle **banche**, dalle società **fiduciarie**, dalle **imprese di investimento** abilitate e dagli altri soggetti che intervenivano nell'esecuzione delle operazioni⁵, anche se non residenti.

In regime ordinario, il **versamento** dell'imposta va effettuato entro il **16 del mese successivo** a quello in cui **avviene** la transazione soggetta ad imposta.

Il primo D.M. 21.2.2013, composto da 22 articoli, dettagliava definizioni, ambito oggettivo di applicazione, modalità di determinazione del valore della transazione, aliquota di imposta, ambito oggettivo di applicazione e così discorrendo. Alcuni articoli del citato Decreto sono stati integrati ad opera del D.M. 16.9.2013.

L'art. 19, Decreto 21.2.2013 rimandava ad apposito Provvedimento dell'Agenzia i chiarimenti relativi agli adempimenti dichiarativi.

Il Provvedimento 2013/87896 del 18.7.2013 aveva, infatti, chiarito, quali erano e sono gli **adempimenti dichiarativi** connessi alla Tobin Tax, le modalità di **versamento dell'imposta**⁶, i relativi **obblighi strumentali** e le modalità di **rimborso**.

Il successivo Provv. 27.12.2013 ha approvato il modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (*Financial Transaction Tax*), nonché le relative istruzioni. Quest'ultimo Provvedimento è stato oggetto di modifica ad opera dei Provvedimenti di gennaio e marzo 2017 che analizziamo nel prosieguo.

4. Nuovo Modello FTT 2017

³ Segnaliamo peraltro, come la norma faccia ancora riferimento ai Paesi «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». L'articolo 168-bis è stato abrogato e pertanto la lista dei paesi cd. *white list* non è mai stata emanata.

⁴ L'innalzamento deriva da apposita previsione normativa: art. 1, co. 497, L. 228/2012.

⁵ Sono responsabili del pagamento i notai, anche in presenza della «notarizzazione» di atti stipulati all'estero, salvo che il contribuente non attesti di aver già assolto al pagamento in altro modo; le Sgr, anche non residenti se autorizzate all'estero a svolgere attività analoghe, se l'esecuzione degli ordini di negoziazione viene effettuata dalla stessa Sgr, e non da un altro intermediario (Sim); le società fiduciarie, anche non residenti, per le operazioni di negoziazione effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome per conto dei fiduciari, salvo che l'esecuzione dell'ordine non venga eseguita da un terzo soggetto.

⁶ Sul punto, la R.M. 62/E/2013 ha istituito i codici tributo utili per il versamento, tramite Mod. F24, dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

L'Agenzia delle Entrate, nei primi mesi del 2017, ha emanato tre Provvedimenti che hanno interessato l'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) nonché gli adempimenti connessi:

- il Provv. 4.1.2017, prot. 2169, che ha approvato il **modello FTT**, con le relative istruzioni, per la dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) da utilizzare in luogo del modello approvato con Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27.12.2013. La decorrenza per l'utilizzo del **nuovo modello** è a far data **dal 1° febbraio 2017**⁷;
- il Provvedimento 2.3.2017, prot. 42770, il quale ha previsto che, in deroga a quanto definito al punto 6.2 del Provv. 18.7.2013⁸, il **termine** per la **presentazione** della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa all'anno 2016 sia differito al **31.5.2017**;
- il Provv. 9.3.2017, prot. 47944, che ha modificato gli Allegati 5, 7 e 8 del precedente Provv. 87896/2013. Quest'ultimo, come evidenziato poc'anzi, aveva definito le modalità di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie e i relativi obblighi strumentali. Gli Allegati citati, ora modificati, servono agli operatori per **registrare** correttamente le **operazioni** interessate. Il p.to 5 del Provv. 87896/2013, tra gli obblighi strumentali stabilisce che «*i responsabili del versamento dell'imposta di cui al punto 1 del presente provvedimento devono adempiere, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto, agli obblighi strumentali. Tali obblighi consistono nella **registrazione**, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel "**prospetto analitico**" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (allegato 8) e nel "**prospetto analitico**" delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9). Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7).*» Le **novità** hanno interessato, pertanto, i **codici** da **utilizzare** nelle **registrazioni** relative alle operazioni di cui ai co. 491, 492 e 495. È stato, infine, **modificato** anche il «Prospetto sintetico» così come definito dall'Allegato 5 del Provv. 87896/2013, utile per adempiere ai medesimi obblighi strumentali previsti dal p.to 5 del Provvedimento medesimo in via «**sintetizzata**».

5. Novità del modello

Il modello, in via generale, serve per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie; tale istanza, deve infatti essere utilizzata per comunicare i dati relativi alla FTT **dovuta e versata** per il **periodo d'imposta 2016**, richiedere il **rimborso** dell'imposta versata in eccesso, e **riportare il credito** nell'anno successivo⁹.

Come precisano le istruzioni ministeriali, la dichiarazione deve essere presentata dai «Dichiaranti», ossia dagli **intermediari** e dagli **altri soggetti responsabili** del **versamento** dell'imposta individuati ai punti 1 e 2 del Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18.7.2013. Se l'imposta liquidata è di importo inferiore a 50 euro, non va presentata **alcuna dichiarazione**.

Il quadro di maggior interesse è il **QuadroTT**.

La **Sezione I** del Quadro TT «**Sezione I - Dati sulle operazioni effettuate**» è suddivisa per mesi.

In questa Sezione vanno indicati, infatti, per ciascun mese dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione, i dati relativi alle operazioni per le quali è dovuta l'imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti, su strumenti finanziari derivati e sulle negoziazioni ad alta frequenza.

I righi TT1, TT2 e TT3 vanno compilato in base agli schemi rispettivamente della Tabella n. 2, della Tabella n. 3 e della Tabella n. 4.

⁷ Sono considerate valide le dichiarazioni presentate fino alla data del 31.1.2017 utilizzando il modello approvato con il citato Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27.12.2013.

⁸ Provv. 18 luglio 2013, pt. 6.2.: «La dichiarazione, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno».

⁹ Il modello è recuperabile al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2017/Gennaio+2017+Provvedimenti/Provvedimento+4+01+2017+approvazione+nuovo+modello+FTT/ALL.+2+FTT_modello+%281%29.pdf.

TABELLA N. 2 – COMPILAZIONE DEL RIGO TT1, IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI	
Colonna 1	Numero di operazioni rilevanti effettuate nel mese di riferimento per le quali è dovuta l'imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (co. 491)
Colonna 2	Imponibile complessivo relativo al mese di riferimento
Colonna 3	Imposta dovuta

TABELLA N. 3 – COMPILAZIONE DEL RIGO TT2, IN RELAZIONE AD OPERAZIONI CHE HANNO INTERESSATO I DERIVATI	
Colonna 1	Numero di operazioni rilevanti effettuate nel mese di riferimento per le quali è dovuta l'imposta sugli strumenti derivati e altri valori mobiliari (co. 492). Per numero di operazioni si intende il numero di operazioni che fiscalmente rilevano in relazione a ciascun contratto finanziario derivato (sottoscrizione, negoziazione o modifica del singolo contratto). Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione abbia agito come intermediario per entrambe le controparti deve considerare due operazioni ai fini del numero da indicare all'interno della colonna
Colonna 2	Valore nozionale di ciascun contratto relativo al mese di riferimento. Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione abbia agito come intermediario per entrambe le controparti deve considerare due volte il valore nozionale
Colonna 3	Imposta dovuta su ogni operazione

TABELLA N. 4 – COMPILAZIONE DEL RIGO TT3, IN RELAZIONE AD OPERAZIONI CHE HANNO INTERESSATO LE NEGOZIAZIONI AD «ALTA FREQUENZA»	
Colonna 1	Numero di operazioni rilevanti effettuate nel mese di riferimento per le quali è dovuta l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza (co. 495)
Colonna 2	Imponibile complessivo relativo al mese di riferimento
Colonna 3	Imposta dovuta su ogni operazione

Nel rigo TT4 va indicato:

- in colonna 3, il totale delle imposte dovute per il mese di riferimento, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei rigi da TT1 a TT3;
- in colonna 4, l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (colonna «Credito da riportare» del rigo TT49) utilizzato in compensazione interna a scomputo dell'imposta dovuta (colonna 3);
- in colonna 6, l'imposta versata mediante il modello di pagamento «F24»;
- in colonna 7, l'imposta versata con bonifico dai soggetti non residenti (p.to 3.2.4 del Prov. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18.7.2013);
- in colonna 8, l'eventuale eccedenza di versamento.

La **Sezione II** accoglie un **riepilogo** dei dati indicati nella Sezione I, e la Sezione III serve per evidenziare casi di esclusioni/esenzioni relative a transazioni afferenti a partecipazioni e derivati.

Tra le **novità** introdotte ad opera del Provvedimento di gennaio 2017, evidenziamo quanto segue:

- nella Sezione dell'impegno all'invio telematico si specifica «incaricato» in luogo della dicitura «intermediario»;
- nel **Quadro TT** relativo ai dati delle operazioni, anche per i derivati e le operazioni ad alta frequenza dovrà essere riportato il **numero delle operazioni effettuate**, il **valore nozionale** (per i derivati) e l'**imponibile** (per le operazioni ad alta frequenza), ossia dati in passato non richiesti;
- nella sezione riepilogativa deve essere indicato anche il **maggior credito** derivante da dichiarazioni integrative eventualmente presentate per la quota non richiesta a rimborso;

- è **integrata** la **Sezione** relativa alle **esenzioni** o alle **esclusioni** da Tobin Tax inserendo anche il numero di operazioni e l'imponibile per, tra l'altro, successioni e donazioni. Inoltre l'informativa viene distinta tra acquisto di azioni e derivati contraddistinti nel modello, rispettivamente nel co. 491 e nel co. 492 in base alla norma di riferimento.